

**REPUBBLICA ITALIANA**

**COMUNE DI MONTEGROTTO TERME PROVINCIA DI PADOVA**

Rep. n.

**Oggetto: CONTRATTO DI APPALTO PER IL SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA TRA IL COMUNE DI MONTEGROTTO TERME E LA DITTA SODEXO ITALIA SPA - PERIODO 2020-2023 - CIG 6933700E3C.**

L'anno duemilaventini il giorno del mese di in Montegrotto Terme,

dinanzi a me Dott.ssa Paola Carraro, Segretario Generale del Comune di Montegrotto

Terme, autorizzato a rogare tutti i contratti nei quali il Comune è parte, ai sensi dell'art.

97, comma 4, lett. c) del D.Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000, si sono presentati:

1) Martucci Dott.ssa Stefania, nata a Milano (MI) il 01/03/1974 e domiciliata per questo

atto in Montegrotto Terme, Piazza Roma, 1, in quanto agisce non in proprio ma nella sua

qualità di Responsabile del Settore Cultura e Turismo e rappresentante del Comune di

Montegrotto Terme, P. IVA 01061470280 - C.F. 80009590284, ai sensi di quanto previsto

dagli artt. 107 e 109 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, nonché in forza di

decreto sindacale di individuazione prot. 12523 del 08.06.2020;

2) Antonio Miraglies, nato a Napoli il 08/01/1960 e residente in Noventa Padovana via

Noventana 14 , che agisce in qualità di Direttore Regionale e Procuratore Speciale della

ditta Sodexo Italia spa con sede in Cinisello Balsamo via Fratelli Gracchi 36, cap

20092, codice fiscale, Partita IVA 00805980158.

Comparenti della cui identità personale sono certo, i quali mi chiedono di ricevere il

presente contratto.

**P R E M E S S O**

che, con determinazione a contrarre del Responsabile del Servizio - Settore Servizi

Scolastici - Cultura del Comune di Montegrotto Terme in data 23/12/2016 n. 45,

aggiornata con determinazione n. 15 del 14/03/2017, è stato dato avvio al procedimento per l'appalto per l'affidamento del Servizio di ristorazione scolastica per il periodo 01/09/2017 – 31/07/2020 del Comune di Montegrotto Terme CIG: 6933700E3C, con un importo a base di gara di € 847.140,00 (IVA esclusa);

- con il medesimo provvedimento è stato stabilito inoltre di aggiudicare l'appalto di cui trattasi mediante procedura aperta con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dall'art. 95, comma 2, del D.Lgs. n. 50/2016 e di incaricare la Provincia di Padova ad espletare le successive fasi della procedura di gara, sulla base della convenzione sottoscritta dai due Enti;

- che dalle risultanze dei verbali delle operazioni di gara prot. n. 68096/17 (seduta n. 1), prot. n. 73043/17 (seduta n. 2), prot. n. 83235/17 (sedute n. 3 e 4), prot. n. 83310/17 (seduta n. 5), prot. n. 85471/17 (seduta n. 6) e prot. n. 87068/17 (seduta n. 7) la Commissione di gara ha proposto l'aggiudicazione dell'appalto in oggetto a favore del concorrente SODEXO ITALIA SPA ;

- che con determinazione dirigenziale n. 1245 del 30/08/2017 la Provincia di Padova ha aggiudicato l'appalto di cui trattasi a favore di Sodexo SPA per i prossimi anni scolastici dal 2017/2018 al 2019/2020 che ha formulato l'offerta economicamente più vantaggiosa per un importo contrattuale complessivo stimato di Euro € 835.005,60 (I.V.A. 4% compresa);

- che in data 13.09.2018 è stato sottoscritto fra le parti il contratto d'appalto rep. n. 3661/2018 per il servizio di refezione scolastica - periodo 2017-2020;

- che con determinazione n. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_ il Responsabile del Settore Cultura e Turismo del Comune di Montegrotto Terme ha disposto la stipulazione di un nuovo contratto, regolante i rapporti tra Sodexo Italia S.p.A: ed il Comune di Montegrotto Terme, per la ripetizione dell'appalto per il servizio di refezione scolastica per il periodo

01.09.2020-31.07.2023, ai sensi dell'art. 63, comma 5, del D.Lgs. n. 50/2016 ed impegnato la relativa spesa;

#### **Art. 1 – OGGETTO**

Il Comune di Montegrotto Terme, qui rappresentato dal Responsabile Dott.ssa Stefania Martucci, affida l'appalto per il servizio di refezione scolastica per il triennio 2020/2023 alla ditta Sodexo Italia S.p.A. con sede a Cinisello Balsamo (MI) via Fratelli Gracchi 36, CAP 20092, codice fiscale e Partita IVA 00805980158, rappresentata dal Procuratore Speciale Antonio Miraglies che accetta senza riserva alcuna e si impegna all'esecuzione alle condizioni di cui al presente contratto e all'osservanza piena, assoluta, inderogabile delle norme, condizioni, patti, obblighi, oneri e modalità dedotti nel capitolato speciale di appalto richiamato per relationem omessone ogni onere di allegazione.

#### **Art. 2 – DURATA DEL CONTRATTO**

Il presente contratto ha durata dalla data di sottoscrizione fino al 31.07.2023.

#### **Art. 3 – CORRISPETTIVO**

Per il servizio in oggetto il Comune si impegna a corrispondere all'appaltatore l'importo dovuto determinato secondo le condizioni e modalità di cui all' articolo 14 del capitolato speciale di appalto, al cui contenuto si rimanda omessone ogni onere di allegazione e che le parti dichiarano di accettare integralmente e sottoscrivono contestualmente alla presente. A tal fine si precisa che la fornitura presunta ammonta a n 177.000 pasti e che il corrispettivo dovuto per ciascun pasto sarà di Euro 4,50 (diconsiquattroeuro/cinquantacentesimi).

Ai fini del valore di cui al presente contratto l'importo suddetto è stimato in Euro 802.890,00 + I.V.A. 4% Euro 32.115,60 per un totale di Euro € 835.005,60 (IVA compresa), (euroottocentotrentacinquemilacinque e sessantacentesimi).

#### **Art. 4 – PAGAMENTI**

La contabilizzazione e i pagamenti avverrà secondo le disposizioni di cui all'art. 15 del Capitolato Speciale di Appalto. In particolare, il pagamento delle fatture elettroniche avverrà entro 30 (trenta) giorni dal ricevimento delle stesse.

Dal pagamento del corrispettivo sarà detratto l'importo delle eventuali penalità applicate per inadempienza a carico della ditta appaltatrice e quant'altro dalla stessa dovuto.

Eventuali ritardi nel pagamento da parte del Comune, dovuti a causa di forza maggiore, non esonerano in alcun modo la ditta dagli obblighi ed oneri ad essa derivanti dal presente contratto.

#### **Art. 5 – NORME DA OSSERVARE**

Il servizio dovrà essere eseguito a perfetta regola d'arte, nell'osservanza piena ed assoluta delle norme, condizioni, patti e modalità del presente contratto, nonché del capitolato speciale di Appalto, sottoscritto in ogni pagina per accettazione dalle parti, al contenuto del quale si rinvia *per relationem*, omissone ogni onere di allegazione.

#### **Art. 6 – OSSERVANZA DELLE NORME DI IGIENE E SICUREZZA**

L'Appaltatore è tenuto a predisporre sui luoghi di lavoro tutte le misure necessarie per tutelare la salute e la sicurezza dei lavoratori così come disposto nel D.Lgs. n. 81 del 09.04.2008 e s.m.i, nel D.lgs n. 17 del 27.01.2010, nonché nel capitolato speciale di appalto e nel documento unico di valutazione dei rischi da interferenza redatto ai sensi dell'art. 26 del D.Lgs 81/2008.

#### **Art. 7 – GARANZIE**

A garanzia dell'esatto e puntuale svolgimento del servizio previsto nel presente contratto, la ditta ha effettuato un deposito cauzionale definitivo di Euro 31.860,00 determinato ai sensi dell'art. 93, comma 7, del Dlgs. n. 50/2016, essendo la ditta titolare di certificazione di qualità EN ISO 9001:2015 e di certificazione ambientale EN ISO 14001:2015, deposito cauzionale costituito a mezzo polizza fidejussoria n.

..... rilasciata da ..... con sede legale in

L'Appaltatore ha, altresì, stipulato, con la compagnia assicurativa

....., la polizza di ....., agli atti d'Ufficio.

#### **Art. 8 – PENALITÀ E RISOLUZIONE**

Ferma la responsabilità dell'appaltatore per le violazioni delle norme poste a suo obbligo di osservanza e per le sanzioni conseguenti, a tutela del corretto svolgimento del servizio di refezione scolastica, il Comune applicherà altresì, con riferimento alle infrazioni individuate all'art. 11.6 del capitolato speciale di appalto e secondo la relativa procedura, le penalità ivi previste.

Le ripetute irregolarità nell'espletamento del servizio e le inadempienze, previa formale contestazione dell'Amministrazione Comunale, comporteranno la facoltà del Comune di risolvere il contratto.

Costituiscono cause di risoluzione, ai sensi dell'art. 1456 del codice civile, le ipotesi già elencate all'art. 34 del capitolato speciale di appalto ivi comprese le ipotesi di sub-appalto totale o parziale del servizio non autorizzato.

In tale ipotesi il Comune provvederà a contestare formalmente le inadempienze riscontrate assegnando un termine non inferiore a 15 gg. per la presentazione di memorie e controdeduzioni. In caso di inutile decorso del termine assegnato ovvero qualora le giustificazioni addotte siano ritenute infondate, il contratto si intenderà risolto di diritto con effetto immediato a seguito della dichiarazione del Comune, in forma di lettera raccomandata, di volersi avvalere della clausola risolutiva.

L'Amministrazione ha, altresì, facoltà di risolvere il contratto, oltre che nelle ipotesi espressamente indicate all'art. 34 del capitolato di appalto, nei seguenti casi:

1. gravi violazioni delle clausole contrattuali che compromettano la regolarità dei

servizi nonché il rapporto di fiducia tra appaltante ed appaltatore;

2. grave negligenza o frode della ditta;

3. ritardo ingiustificato nell'esecuzione del servizio, interventi o prestazioni, tali da pregiudicare in maniera sostanziale e tangibile il raggiungimento degli obiettivi che l'ente appaltatore persegue con il presente appalto.

In caso di inosservanza delle condizioni contrattuali e di quelle previste nel capitolato d'appalto, il Comune potrà di diritto rivalersi di propria autorità sulla cauzione definitiva, ferma restando la facoltà di agire per il risarcimento del danno ulteriore eventualmente subito.

#### **Art. 9 – OBBLIGHI DI TRACCIABILITA' FINANZIARIA**

L'appaltatore, a pena di nullità assoluta del presente contratto, assume l'obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari, ai sensi dell'art.3 dei comma 1 e 8 della Legge 13 agosto 2010 n. 136.

L'appaltatore assume, altresì, l'obbligo ai sensi dell'art.3 comma 9 della Legge 13 agosto 2010 n. 136, di verificare che nei contratti sottoscritti con i subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessate ai lavori, ai servizi e alle forniture di cui al comma 1 della medesima Legge, sia inserita a pena di nullità assoluta, un'apposita clausola di impegno al rispetto degli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari.

#### **Art. 10 - OSSERVANZA DEI CONTRATTI COLLETTIVI DI LAVORO**

L'Appaltatore dichiara, ai sensi D.Lgs. 09.04.2008, n. 81, e successive modificazioni ed integrazioni, di applicare ai propri lavoratori dipendenti il vigente CCNL e di agire, nei confronti degli stessi, nel rispetto degli obblighi assicurativi e previdenziali previsti dalle leggi e dai contratti.

L'Appaltatore è, altresì, obbligato a rispettare tutte le norme in materia contributiva, previdenziale, assistenziale, assicurativa, sanitaria, previste per i dipendenti dalla vigente

normativa.

#### **Art. 11 – ADEMPIMENTI IN MATERIA DI PREVENZIONE DELLA**

#### **CORRUZIONE**

Le parti dichiarano di accettare le disposizioni del Patto di integrità come approvato con D.G.C. n. 87 del 10,05,2018 in adempimento dell'art. 1, comma 17, della Legge n. 190/2012 *“Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nelle pubbliche amministrazioni”* al cui contenuto si rimanda omessone ogni onere di allegazione. Contestualmente al presente atto viene sottoscritto il Patto di Integrità di cui alla delibera Giunta Comunale n. 87 del 10.05.2018 del Comune di Montegrotto Terme.

#### **Art. 12 - FORO CONVENZIONALE**

E' esclusa la clausola arbitrale. Per la definizione delle controversie sull'interpretazione e l'esecuzione del contratto è, pertanto, competente il Foro di Padova.

#### **Art. 13 – SPESE**

Tutte le spese inerenti e conseguenti la stipulazione e la registrazione del presente contratto sono a carico dell'appaltatore.

#### **Art. 14 - REGISTRAZIONE**

Ai fini fiscali si dichiara che i lavori dedotti in contratto sono soggetti al pagamento di I.V.A., per cui si richiede la registrazione in misura fissa, ai sensi dell'articolo 38 del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 634.

#### **Art. 15 – PRIVACY**

Ai sensi D. Lgs. 30.06.2003 n. 196 e successive modificazioni e del GDPR 2016/679, si informa l'Appaltatore che si tratteranno i dati contenuti nel presente contratto, esclusivamente per lo svolgimento delle attività e per l'assolvimento degli obblighi previsti dalle leggi e dai regolamenti comunali in materia.

**Art. 16 – RINVIO – ALTRE NORME**

Per quanto non previsto nel presente contratto, si rinvia al capitolato speciale di appalto, e alle norme legislative e regolamentari vigenti in materia.

Per l'acquisto di prodotti lattiero-caseari, l'appaltatore dovrà promuovere e agevolare le necessarie iniziative per l'ottenimento, in favore del Comune, dei benefici previsti dal Regolamento CEE n. 33/92/93 relativo alla concessione di aiuti CEE per il latte ed i prodotti lattiero-caseari distribuiti agli allievi delle scuole (contributi AGEA).

Richiesto io Segretario Generale ho ricevuto quest'atto da me pubblicato mediante lettura fattane alle parti che a mia richiesta l'hanno dichiarato conforme alla loro volontà e che dichiarano, altresì, espressamente, alla lettura dei documenti richiamati per averne già prima d'ora avuto conoscenza, come da loro conforme dichiarazione.

Il presente atto, dattiloscritto da persona di mia fiducia su n. 8 (otto) facciate e parte della presente, viene letto dal sottoscritto Ufficiale Rogante alle parti che lo dichiarano conforme alla loro volontà e con me lo sottoscrivono.

Ai sensi dell'art. 1341, comma 2, del codice civile sono espressamente approvati gli artt. 7 e 8 del presente contratto.

IL RESPONSABILE

L'APPALTATORE

Dott.ssa Stefania Martucci

Antonio Miraglies

IL SEGRETARIO GENERALE

Dott.ssa Paola Carraro